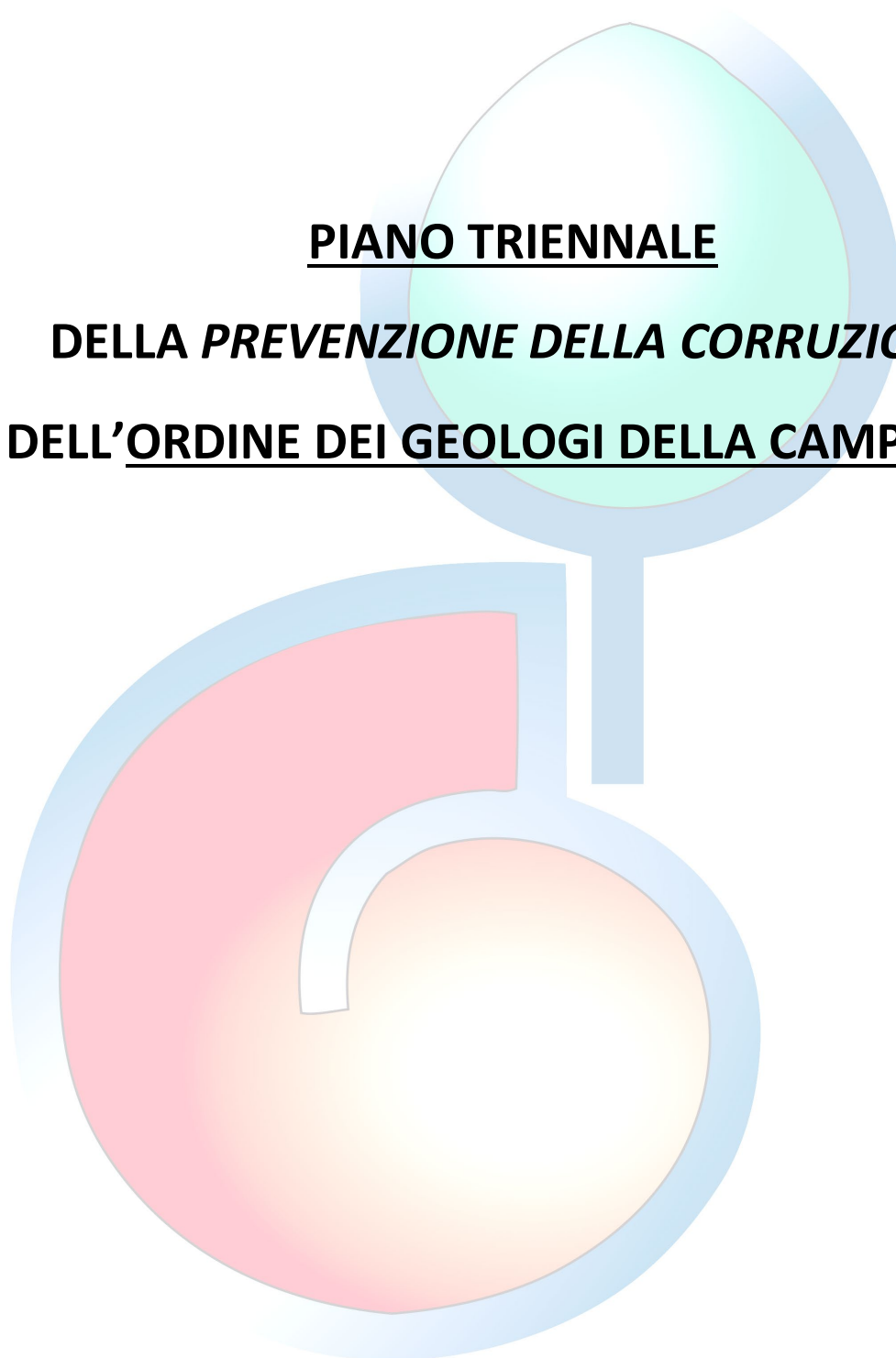




PIANO TRIENNALE
DELLA *PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE*
DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA



PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) introduce nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione.

Le motivazioni che hanno spinto il Parlamento ad approvare la legge 190/2012 sono state:

- **la spinta al cambiamento esercitata dalle indicazioni provenienti dalle organizzazioni sopranazionali e dalla normativa internazionale;**
- **la consapevolezza dell’insufficienza di una risposta meramente repressiva e sanzionatoria della corruzione, tale da richiedere un sempre più intenso potenziamento e la promozione degli strumenti di prevenzione e dei livelli di efficienza e di trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni.**

Tale provvedimento intende dare attuazione, tra l’altro, alla legge 3 agosto 2009, n. 116 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”), la quale prevede che ciascuno Stato elabori e applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate.

La legge 190/2012 introduce in particolare:

- ✓ numerosi dispositivi per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- ✓ una disciplina innovativa e maggiormente rigorosa sugli incarichi, sulle cariche pubbliche e sulle incompatibilità dei dipendenti;
- ✓ la rotazione del personale;
- ✓ la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- ✓ una specifica disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;

- ✓ la previsione che la violazione dei doveri definiti all'interno del codice di comportamento diventa fonte di responsabilità disciplinare;
- ✓ un'articolata disciplina in materia di appalti pubblici;
- ✓ nuove disposizioni sull'arbitrato per la risoluzione delle controversie che insorgono nei rapporti contrattuali di appalto;
- ✓ il rafforzamento della tutela penale che determina l'inasprimento delle pene per alcuni reati e l'individuazione di nuove fattispecie come, ad esempio, il traffico di influenze illecite (articolo 346 *bis* c.p.);
- ✓ un rafforzamento della disciplina della trasparenza di cui viene ribadita la natura di livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Tra gli strumenti introdotti dalla legge 190/2012 vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Quest'ultimo è il documento, previsto dall'articolo 1, commi 5 e 8, della detta legge, che, unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ed al Codice di comportamento dei dipendenti, costituisce lo strumento principe di prevenzione della illegalità nello svolgimento della funzione pubblica. Il PTPC, dunque, se ben strutturato e correttamente applicato, rappresenta uno strumento efficace a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo soggettivo, il comma 34 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che le disposizioni dei precedenti commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"); il successivo comma 59 dell'articolo in commento aggiunge che anche le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Tra tali pubbliche amministrazioni si facevano già rientrare, con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico, gli Ordini professionali, in quanto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del R.d.l. 103/1924, 2 della legge 70/1975, 3 del D.P.R. 267/1987, della legge 68/1986, dell'articolo 2 del d.lgs. 165/2001 - essi erano identificabili come enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza dello Stato ed aventi natura associativa obbligatoria (si veda: Cass., Sez. Un., sent. 1811/1992; Cass. sent. 3580/2006; Cass. sent. 1226/1993; Cons. Stato sent. 1344/2004; Cons. Stato parere

1587/1995; Corte conti, Sez. controllo enti, determina 43/1995; Corte conti, Sez. Sardegna, sent. 809/2002).

Al sopra riportato orientamento di carattere giuslavoristico si sono aggiunte, nel corso del tempo, le specifiche indicazioni relative all'ambito di applicazione della legge 190/2012, desumibili sia dalle disposizioni normative sopravvenute sia dalla giurisprudenza più recente sia dagli orientamenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalle circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione sia, infine, dalle deliberazioni della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tali atti, però, non risultano del tutto univoci e, pertanto, è necessario procedere ad una ricognizione degli stessi, ai fini del presente documento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, ha statuito che gli Ordini professionali non sono assoggettabili al controllo di gestione della Corte dei conti, in quanto non beneficiano di contributi pubblici e, quindi, non vi sarebbe alcun interesse statale ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, ha ritenuto gli Ordini professionali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), rientranti nella vasta gamma degli enti pubblici non territoriali (o, secondo altra dottrina, nella categoria degli enti pubblici associativi) e quindi assoggettati al regime pubblicistico degli appalti, perseguendo interessi di rilievo pubblicistico; con la conseguenza che essi devono adottare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a privati di lavori, servizi e forniture connessi alle proprie attività statutarie.

La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-526/11 il 12 settembre 2013, ha, superando il sopra riportato orientamento, precisato che gli Ordini professionali (non italiani) non costituiscono un organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della Direttiva europea 2004/18/CE sugli appalti pubblici, in quanto non soddisfano né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica né il criterio relativo al controllo di gestione da parte dell'autorità pubblica; in particolare, come statuito nella stessa decisione, essi sono finanziati in modo maggioritario da contributi riscossi dagli iscritti e controllati da un'autorità pubblica solo in sede di determinazione quantitativa degli stessi contributi.

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 del 14 febbraio 2014, indirizzata – tra l’altro – a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, al paragrafo 3 (“Questioni interpretative relative all’individuazione dell’ambito soggettivo”), in linea con l’orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13 settembre 2013 in tema di “Spending review”, ha previsto che l’attuazione della disciplina in materia di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni che perseguono finalità di interesse generale con l’utilizzo di risorse pubbliche.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato il testo del comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), prevedendo che la medesima disciplina prevista per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 si applica anche agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.

L’ANAC, con la deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabili agli Ordini professionali le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e i decreti delegati, con la conseguenza che essi sono tenuti ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il PTPC, il PTPI e il Codice di comportamento dei dipendenti, nonché a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza.

Con comunicato del 18 novembre 2014, il Presidente dell’ANAC ha diffuso la notizia che il Consiglio di quest’ultima, in detta data, aveva disposto la modifica della delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 sugli Ordini professionali, stabilendo che il termine per l’inizio dell’attività di controllo fosse individuato nel 1° gennaio 2015.

Tale termine è stato, poi, ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2015.

Con sentenze nn. 11391/2015, 11392/2015 e 11430/2015, il TAR Lazio – Roma ha, sostanzialmente, statuito che la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza è pienamente applicabile agli Ordini professionali.

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha ribadito anche che gli enti di diritto pubblico non economici comunque denominati, istituiti e controllati da una pubblica amministrazione, nazionale, regionale o locale, ivi compresi gli Ordini professionali, adottano un proprio PTPC e PTTI.

Fino all'adozione degli atti dell'ANAC, molte sono state le perplessità circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'intera serie di disposizioni di cui alla legge 190/2012 ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Per vero, gli Ordini professionali, data la loro peculiarità, in maniera coesa e suffragati da autorevoli posizioni della dottrina, hanno ritenuto la non applicabilità al loro ordinamento delle dette disposizioni.

In ogni caso, il Consiglio Nazionale dei Geologi, già a decorrere da gennaio 2014, ha attivato confronti ed acquisito valutazioni circa la obbligatorietà degli adempimenti ivi contenuti; adottando anche atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività del CNG e degli Ordini Regionali dei Geologi, pur essendo a conoscenza che tali documenti non potessero paralizzare l'efficacia di norme legislative e/o regolamentari con efficacia esterna.

Nello specifico, oltre ad avere dato immediata attuazione alla deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014 con l'adozione e l'aggiornamento del proprio PTPC e PTTI, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha adottato: 1) la Circolare n. 378 del 30 gennaio 2014, avente ad oggetto "Decreto legislativo n° 33/2013. Adempimenti in tema di pubblicità e diffusione di informazioni da parte del CNG e degli OO.RR."; 2) l'Atto di orientamento del 29 settembre 2015, avente ad oggetto "Adempimenti del CNG e degli OO.RR.GG. in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e trasparenza (D. lgs. n. 33/2013)"; 3) la Circolare n. 393 del 26 maggio 2015, avente ad oggetto "Adempimenti relativi all'applicazione della Legge 190/2012 e del Decreto Lgs. 33/2013".

Infatti, già prima della pubblicazione dei provvedimenti dell'ANAC, era ben nota al Consiglio Nazionale dei Geologi la spinta dell'interprete, *in primis* del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi dell'ANAC, di stimolare al rispetto delle norme in parola quanti più soggetti possibile, nell'ottica della tutela della funzione pubblica, sia essa svolta da soggetti effettivamente ricadenti nella *voluntas legis* del 2001 (cfr., appunto, l'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001), sia da quelli che nella sostanza perseguono obiettivi di natura pubblicistica, ivi compresi quelli non sostenuti da risorse eminentemente erariali.

Ciò perché gli Ordini professionali, svolgendo una funzione collettiva, ma soprattutto grazie alla vigilanza svolta dal Ministero della Giustizia sulla pertinente attività, sono stati più volte considerati estensione dei soggetti istituiti per il perseguimento di scopi collettivi pubblici.

Preso atto e tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, l'Ordine dei Geologi della Campania (di seguito anche solo "Ordine Regionale"), con il presente documento, intende continuare ad adempiere i propri obblighi, adottando il PTPC per gli anni 2020 – 2022 e, quindi, dando attuazione ai sopravvenuti provvedimenti normativi, autoritari e giudiziali nella misura in cui le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza siano compatibili con le funzioni, l'organizzazione ed il finanziamento che lo caratterizzano e lo rendono peculiare rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, cioè tenendo, in particolare, conto che le vigenti disposizioni normative sono volte principalmente, ai sensi dei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 190/2012, a garantire la pubblicità in ordine all'uso delle risorse pubbliche ed allo svolgimento delle funzioni amministrative, nonché in riferimento a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Più nello specifico, il PTPC è aggiornato per tale triennio, tenendo in considerazione le dimensioni ed il settore in cui opera l'Ordine Regionale, così come previsto dall'art. 7, lett. d), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, oltre che le endemiche difficoltà derivanti dalle ridotte risorse disponibili.

In relazione alla metodologia di applicazione della legge 190/2012, ai sensi dei commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e come previsto dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013, il CNG prevede la nomina di due diversi responsabili: uno per quanto concerne la prevenzione della corruzione; l'altro per quanto riguarda la trasparenza.

Entrando nel merito dell'ambito di competenza del PTPC, il concetto di "corruzione", conformemente alle indicazioni fornite dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013, recante "Legge n. 190 del 2012, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)", così come ribadito dalla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, è inteso dall'Ordine Regionale in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Pertanto, le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 *ter* del Codice penale e sono tali da comprendere non solo le fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione contemplati nel Titolo II, Capo I, di tale codice, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Quanto ai contenuti del PTPC, l'Ordine Regionale ha preso atto delle indicazioni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e, più nel dettaglio, del PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dalla CIVIT con propria delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, nonché della determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

Come noto, i tre principali obiettivi delineati dal PNA sono:

- ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Pertanto, il PTPC:

- individua le attività a più elevato rischio di corruzione;
- individua, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione (in particolare, sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla legge 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal PNA come aggiornato dalla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nonché eventuali ulteriori misure facoltative);
- stabilisce obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- prevede misure per monitorare il rispetto dei termini, imposti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- prevede misure per monitorare i rapporti tra il CNG e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'ente.

Nell'adozione delle misure di cui sopra, in continuità con il PTPC già adottato e in virtù di quanto dettato dalla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, sono state previste misure ancor più concrete, efficaci, fattibili e precise, anche mediante rielaborazione dell'Allegato del PTPC.

Resta inteso che, in ogni caso, il presente documento continua a contenere una applicazione delle disposizioni vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza, che si fonda, oltre che sull'attività di controllo posta in essere dall'ANAC nel corso dell'anno 2015 nei confronti di alcuni Ordini professionali, ivi inclusi quelli dei geologi, anche sulle possibili proroghe temporali e sulle prospettate adozioni di ulteriori atti da parte dell'ANAC di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, nonché sulla indiscutibile necessità di adozione di ulteriori specifici atti di indirizzo per gli Ordini professionali da parte di tutti gli enti esterni competenti, ivi inclusa l'ANAC stessa.

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del nuovo PNA (approvato con Delibera n. 831 del 31/08/2016), secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13).

Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle L. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla L. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

PARTE PRIMA

ADOZIONE DEL P.T.P.C. 2020 – 2022

MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO



Sezione I – Processo di adozione del PTPC

1. Adozione e contenuto del PTPC

Il PTPC (di seguito anche “Piano”) è adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, dal Consiglio, quale organo di indirizzo politico amministrativo nel contesto del quadro legislativo e organizzativo dell’Ordine dei Geologi della Campania, con apposita deliberazione.

Per assicurare il coordinamento e la piena coerenza dei rispettivi contenuti, ed in linea con le disposizioni della legge 190/2012, oltre che della determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, il Piano contiene anche il PTTI e il Codice di comportamento dei dipendenti.

Nel Piano sono tenute in debito conto le peculiarità che presenta il CNG, in quanto struttura non complessa, con funzioni principalmente amministrative e disciplinari, dotata di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio, secondo quanto disposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Il Piano provvede all’analisi e alla valutazione dei rischi di corruzione, indicando gli interventi organizzativi diretti a prevenirli, nonché recependo le misure che la legge prevede quali obbligatorie ed individuandone di ulteriori.

Si dà conto che questo documento è frutto del monitoraggio avvenuto nella fase finale dell’anno 2019 e, pertanto, contiene l’aggiornamento del PTPC adottato per gli anni 2020 - 2022.

Al fine di costruire un sistema graduale di prevenzione, tutte le misure del Piano continuano ad essere progressivamente monitorate e implementate negli anni successivi, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Infatti, il Responsabile della prevenzione della corruzione redige, entro i termini normativi e, comunque, così come indicato dall'ANAC, la relazione recante i risultati dell'attività svolta al fine di fornire il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano. Tale relazione è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale, nonché trasmessa all'ANAC in allegato al PTPC dell'anno successivo. Inoltre, il Piano è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 31 gennaio 2016, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua attuazione.

2. Attori interni e esterni coinvolti

Nell'adozione del Piano, l'Ordine Regionale ha coinvolto, di persona e/o mediante strumenti postali elettronici (e-mail), il personale dipendente, la principale associazione sindacale di iscritti all'albo, i membri dell'organo di indirizzo politico e il consulente legale.

La legislazione anticorruzione ha attribuito particolare rilevanza al ruolo del RPCT. Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che l'Ordine non dispone di personale con profilo dirigenziale e i dipendenti sono in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti organizzativi e gestionali anche nelle aree a rischio corruttivo; in tale caso, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Nel caso specifico il RPCT deve essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze; con atto motivato, il RPCT coincide con un consigliere eletto dell'ente, privo di deleghe gestionali.

3. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la massima diffusione del Piano sia all'esterno sia all'interno dell'Ordine Regionale, come è già avvenuto finora.

Il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Piano è, altresì, portato all'attenzione di tutto il personale, come è già avvenuto finora.

Il Piano è, inoltre, portato a conoscenza dei soggetti che hanno rapporti rilevanti, a qualsiasi titolo, con l'Ordine Regionale, come è già avvenuto finora.

Il Piano è, infine, diffuso attraverso tutti gli altri canali di comunicazione del CNG, come è già avvenuto finora.

In ogni caso, agli attori esterni all'Ordine Regionale, quando hanno rapporti con questo, viene fornita, altresì, adeguata informazione sui contenuti del Piano e sulle misure ivi previste.

Sezione II - Gestione del rischio

1. Individuazione delle attività a rischio e metodologia per la valutazione del rischio

L'individuazione delle aree di rischio è frutto della valutazione del possibile rischio del fenomeno corruttivo o del fenomeno certamente più ampio di *maladministration* nei singoli processi, tenuto conto della probabilità che tale rischio si possa verificare e del suo impatto, ovvero delle possibili conseguenze, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA e della determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, oltre che dell'esperienza pregressa.

Si è, in particolare, tenuto conto dei seguenti fattori, che sono risultati possibili cause di eventi rischiosi in virtù della detta esperienza:

- procedimenti amministrativi e disciplinari avviati, istruiti e decisi dal Consiglio oppure trasferiti da quest'ultimo al Consiglio di disciplina;
- procedimenti di accesso a documenti amministrativi avviati e conclusi;
- procedimenti giudiziali in cui è coinvolto l'Ordine Regionale e relativo esito.

Come indicato dal PNA e dalla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, sono state considerate a priori maggiormente esposte al rischio della corruzione le seguenti aree:

Area A: Acquisizione e progressioni del personale;

Area B: Procedura di affidamento di lavori, servizi e beni;

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

Come previsto dalla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nell'Area B sono stati considerati anche incarichi e nomine conferiti dal CNG.

Inoltre, alle suddette aree già previste dal precedente PTPC, si sono aggiunte seguenti aree, tenendo conto delle previsioni della determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e del fatto che l'Area H di cui sotto comprendeva già la "gestione delle entrate delle spese e del patrimonio":

Area E: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

Area F: Affari legali e contenzioso.

La fase iniziale del processo di gestione del rischio è stata dedicata alla mappatura dei suddetti processi, che ha avuto come ambito di intervento quelli decisionali delle strutture e quelli istruttori risultanti generalmente funzionali alle decisioni di competenza del Consiglio o degli altri organi e organismi consiliari, cioè le cosiddette aree di rischio specifiche di cui alla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

Per processi – così come previsto dal PNA – si sono intese "quelle attività anche interrelate che creano valore trasformando le risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione".

Sempre d'intesa con il Segretario e i dipendenti dell'Ordine Regionale competenti a svolgere le singole funzioni, sono stati contestualmente individuati i processi peculiari relativi all'attività istituzionale dell'Ordine Regionale, nonché dei suoi organi e organismi consiliari.

Tali processi sono stati collocati all'interno delle seguenti ulteriori aree di rischio:

Area G: Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari;

Area H: Attività contabili.

Per ciascun processo di ogni area a rischio pertanto:

- ✓ sono state individuate le attività;
- ✓ si è predisposto un catalogo dei rischi possibili, ossia la tipologia di rischio che può essere incontrata in un determinato processo.

Successivamente, l'analisi ha avuto quale obiettivo l'esposizione dei processi organizzativi al rischio concreto, tenendo conto sia del contesto interno sia del contesto esterno, così come previsto dalla determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

A tal fine, sono stati tenuti in considerazione alcuni elementi indicativi, quali la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, la rilevanza del valore economico. Tali elementi sono stati individuati sulla base della storia dell'Ordine Regionale e della percezione da parte dei responsabili dei processi. Pertanto, sono indicatori quali-quantitativi fondati sulla verifica: della esistenza o meno di controlli, di trasparenza e di chiara normativa specifica; del coinvolgimento o meno di personale competente e responsabile; di possibili influenze di natura politica.

I processi maggiormente a rischio sono risultati quindi i seguenti:

Area A: Acquisizione e progressioni del personale, con particolare riferimento a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera interne, che comprende i seguenti processi:

- ✓ reclutamento e modifica del rapporto di lavoro;
- ✓ progressioni di carriera;
- ✓ autorizzazioni all'assunzione di incarichi extra-lavorativi;
- ✓ conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza.

Area B: Procedura di affidamento di lavori, servizi e beni, con particolare riferimento alle modalità di selezione prescelte ed alla scelta del contraente, che comprende i seguenti processi:

- ✓ affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica;
- ✓ procedure ristrette;
- ✓ procedure negoziate, anche in economia, soprattutto per forniture e servizi.

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, con particolare riferimento alla relativa istruttoria, che comprende i seguenti processi:

- ✓ contributi ad iniziative del settore professionale di competenza;
- ✓ esami di Stato e accesso alla professione;
- ✓ revisione dell'albo o dell'elenco speciale.

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario, che comprende i seguenti processi:

- ✓ contributi finanziari ed economici.

Area E: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:

- ✓ effettuazione dei controlli pianificati.
- ✓ erogazione di sanzioni.

Area F: Affari legali e contenzioso:

- ✓ gestione dei contenziosi;
- ✓ decisione sulla promozione di un'azione o sulla costituzione per resistere in giudizio;
- ✓ formulazione o accettazione di proposte transattive in corso di causa.

Area G: Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari, che comprende i seguenti processi:

- ✓ verifica autocertificazioni e atti notori;
- ✓ rapporti con Ministeri vigilanti;
- ✓ esami di Stato e accesso alla professione;
- ✓ iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale;
- ✓ funzioni amministrative;
- ✓ funzioni disciplinari;

- ✓ attività delle commissioni consiliari per supporto alle funzioni;
- ✓ attività elettorali;
- ✓ rimborsi spese;
- ✓ formazione professionale continua.



Area H: Attività contabili, che comprende i seguenti processi:

- ✓ previsione, gestione e rendicontazione di bilancio;
- ✓ gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ✓ scritture contabili.

Si è poi proceduto alla analisi e valutazione dei processi sopra riportati, sia in termini di impatto dell'evento corruttivo o distorsivo della legalità sia di probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e/o illegale, ponderando così le priorità di trattamento.

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun processo, al fine di attribuire il grado di rischio, è stata individuata una collocazione della matrice "impatto-probabilità".

Si è tenuto conto quale valore finale della probabilità e valore finale dell'impatto di quello più elevato sotto il profilo del rischio.

Le attività di cui sopra sono state compiute nella maniera più generalizzata possibile, nonostante le ridotte dimensioni organizzative, la mancanza di risorse e conoscenze tecniche specifiche e la pubblicazione della determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 in epoca abbastanza recente.

I rischi individuati e la relativa valutazione complessiva sono stati, infine, trasfusi nell'Allegato del Piano, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultimo, nelle ipotesi in cui detta valutazione complessiva è risultata pari o superiore ad un livello di rischio "basso".

Nell'Allegato del Piano sono state aggiunte, rispetto a quanto previsto dal precedente PTPC, le indicazioni relative ai motivi che hanno determinato il "livello di rischio", che determinano anche i diversi termini mensili di adozione delle misure.

2. Misure di prevenzione del rischio

Individuati i rischi di cui al paragrafo precedente, si è passati all'individuazione di misure:

- ✓ efficaci per la neutralizzazione delle cause dei singoli rischi;
- ✓ sostenibili sotto il profilo economico ed organizzativo;
- ✓ adatte alla organizzazione dell'Ordine Regionale.



Oltre alle misure obbligatorie e generali, cioè quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, si sono previste misure ulteriori e specifiche ritenute necessarie o utili.

Per l'individuazione e la scelta delle misure ulteriori si è proceduto ad un confronto mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio, cioè le persone con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio, e si è tenuto conto delle priorità di trattamento come previsto dal PNA.

Tutte le misure di prevenzione, utili a ridurre la probabilità che i rischi individuati si verifichino sono state poi riportate nei paragrafi del Piano che seguono e, con specifico riferimento a ciascun rischio, nello stesso Allegato del Piano (integrato come sopra indicato), oltre che nell'Allegato del PTTI, in modo da facilitare la comparazione tra rischio e misura di prevenzione individuata.

Come indicato al Paragrafo 2 della Sezione I della Parte seconda del presente documento, l'Ordine Regionale ha un ridotto numero di dipendenti e, pertanto, il responsabile delle misure adottate è identificabile, in ogni caso, nel Coordinatore di Segreteria.

3. Misure di verifica e controllo

La verifica ed il controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione sono garantite, oltre che attraverso regolamenti, mediante:

- monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto conciliabilmente con quanto previsto nell'ambito del controllo di regolarità attuato di volta in volta;
- monitoraggio attuato di volta in volta sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- monitoraggio attuato di volta in volta circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti ove le condizioni di mercato lo rendano possibile;
- controllo attuato di volta in volta sui provvedimenti finali emanati in materia amministrativa e disciplinare;

- controllo ulteriore rispetto a quello di legge sugli atti contabili, attuato ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- utilizzo delle segnalazioni pervenute ed evasione delle richieste di accesso civico, oltre che di attivazione del potere sostitutivo, all'indirizzo di posta elettronica non certificata campania@geologi.it oppure certificata geologicampania@pec.it.

4. Misure di formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione prevista dal Piano.

L'Ordine Regionale eroga un corso di formazione e/o aggiornamento annuale specifico a favore dei dipendenti e dei componenti del Consiglio che svolgono funzioni particolarmente esposte a rischio, nonché, ove necessario, a favore degli iscritti all'albo e all'elenco speciale, oltre che dei soggetti che hanno rapporti di collaborazione continuativa con l'ente.

La formazione viene erogata in ogni singolo corso affinché:

- ✓ l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli;
- ✓ la discrezionalità dell'ente sia esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza;
- ✓ le decisioni siano assunte "con cognizione di causa", in modo che si prevenga ogni rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- ✓ vi sia conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- ✓ vi sia una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale, ove la stessa risulti possibile;
- ✓ si garantisca la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente al fine di svolgere la eventuale nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione, ove la stessa risulti possibile;
- ✓ si garantisca la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;

- ✓ si crei l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di soggetti "in formazione" provenienti da esperienze professionali e culturali diversificate;
- ✓ si garantisca all'interno dell'ente coordinamento ed omogeneizzazione delle modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- ✓ si diffondano gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- ✓ si eviti l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della normativa di settore di volta in volta applicabile;
- ✓ si diffondano valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi formativi hanno, altresì, l'obiettivo di far conseguire ai discenti conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi:

- al PTPC, al PTTI e al Codice di comportamento dei dipendenti;
- ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle modalità di scelta dei contraenti;
- ai procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti;
- alla condivisione di nuove procedure d'inserimento dati e relativi obblighi di pubblicazione.

5. Misure di regolamentazione e semplificazione

Il Piano integra e specifica il contenuto dei regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale dei Geologi ed applicabili all'Ordine Regionale, in modo da semplificare le attività degli uffici.

Nello specifico, l'Ordine Regionale applica il "Regolamento di amministrazione e contabilità" modificato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con propria delibera n. 174 del 23 luglio 2015.

6. Misure ulteriori

L'Ordine Regionale garantisce la rotazione orizzontale dei funzionari nei limiti in cui è possibile in considerazione delle proprie dimensioni e delle mansioni affidabili ai singoli dipendenti.

L'Ordine Regionale utilizza, altresì, un programma di protocollo informatico che garantisce una gestione particolarmente efficace delle attività di protocollazione, oltre che una semplificazione di ogni attività di ricerca e verifica.

Inoltre, l'Ordine Regionale, tenuto conto che risulta essenziale la segnalazione di illeciti, pubblica nella sotto sezione "Altri contenuti" della sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale un modello di segnalazione di illeciti, specificando le modalità di compilazione e di invio in forma anonima al Responsabile della prevenzione della corruzione oppure all'ANAC nell'esclusivo caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione. Le segnalazioni, considerato il numero degli iscritti all'albo o all'elenco speciale dei geologi e il numero dei dipendenti del l'Ordine Regionale, vengono trattate manualmente dal Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale, una volta ricevuta la segnalazione, conserva in un armadio chiuso a chiave la stessa segnalazione in originale e la eventuale documentazione accompagnatoria, processando la segnalazione in conformità alle disposizioni sul whistleblowing e al Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurarne la riservatezza e la confidenzialità.

Infine, l'Ordine Regionale provvede a garantire la promozione dell'etica, oltre che standard di comportamento e sensibilizzazione, così come previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti e nell'ambito delle misure sopra riportate.

Da una attenta analisi delle funzioni svolte dagli ordini e collegi territoriali è stato possibile integrare il Piano con tre macro-aree di rischio specifiche. Per ciascuna area sono state individuate le attività a più elevato rischio di corruzione nonché esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione.

Sono state escluse, chiaramente, le aree di rischio inerenti i procedimenti disciplinari condotti a livello territoriale, per i quali la recente riforma degli ordinamenti professionali ha previsto l'istituzione dei Consigli di disciplina territoriale, quali organi locali, "diversi da quelli aventi funzioni amministrative", ai quali affidare "l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari", prevedendo altresì l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di membro dei Consigli di disciplina stessi (cfr. art. 3, co. 5, lett. f), decreto legge 13 agosto 2011, 138, come convertito in legge 14 settembre 2011, n. 11). Ai sensi del D.P.R. 137/2012, infatti, la funzione disciplinare viene svolta da consiglieri di disciplina individuati tramite candidature proposte dall'ordine, in numero pari a cinque e designati dal Presidente del Tribunale (art. 8).

Di seguito si riporta una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per l'Ordine dei Geologi della Campania, oltre quelli già descritti in precedente e che richiedono ulteriori approfondimenti:

- ✓ formazione professionale continua;
- ✓ rilascio di pareri di congruità;
- ✓ indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio si riportano di seguito l'elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione.

Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, D.P.R. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, l'attenzione si concentra sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

In particolare ai processi rilevanti:

esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, D.P.R. 137/2012);

esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;

vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, D.P.R. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;

organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini regionali territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;

mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;

mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;

mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;

inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio

nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure da mettere a controllo

controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;

introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini regionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;

controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

l'adozione di misure di controllo del rilascio delle certificazioni di avvenuto superamento del triennio formativo. A tal proposito il consiglio ha già adottato una procedura di controllo e verifica delle dichiarazioni consistente in una redazione di una scheda di verifica per ogni iscritto. La prima fase del controllo è demandato ad un dipendente che verifica il contenuto della domanda, gli allegati e tutto il materiale presente conformemente al regolamento APC vigente (ed appone un visto con data di controllo); la pratica poi passa ad un consigliere (solitamente il Segretario e/o il coordinatore APC) che fa una verifica documentale successiva assegnando, con controllo a campione sulle dichiarazioni, il punteggio sempre a norma del regolamento; a questo punto appone la data di controllo e la sigla. Solo a questo punto la pratica passa al Consiglio che ne verifica la validità e certifica, con apposita delibera, il percorso formativo.

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del D.l. 1/2012 (come convertito dalla 27/2012), sussiste ancora la facoltà del Consiglio dell'Ordine di esprimersi sulla "liquidazione di onorari e spese" relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 C.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto lo svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell'Ordine può essere considerata come evento a rischio e quindi sono da adottare misure preventive:

Possibili eventi rischiosi

incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;

effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;

valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure da mettere a controllo

necessità di un regolamento interno in coerenza con la L. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;

rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;

organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una

adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Per il caso specifico il consiglio dell'Ordine ha sempre adottato un criterio unico per tutte le richieste di vidima: l'ufficio riceve la specifica con tutti i documenti richiesti; l'intera pratica, in rigoroso ordine cronologico di arrivo al protocollo (esiste un protocollo specifico per le richieste di vidima che dopo essere state protocollate in arrivo vengono catalogate con altro ordine cronologico apposito per le richieste di vidime) viene passata ad una commissione consiliare composta da tre membri e nominata ad inizio del mandato, che esamina la pratica ed eventualmente richiede integrazioni e/o correzioni e/o chiarimenti; una volta approvata la richiesta di vidima passa per il consiglio che la approva mediante una apposita delibera di consiglio.

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui l'Ordine è interpellato per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina vi è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"; vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi all'Ordine territoriale al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Possibili misure da mettere a controllo

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo).

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;

rotazione dei soggetti da nominare;

valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;

se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;

verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;

eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Per il caso specifico il consiglio dell'Ordine non rilascia mai nominativi per incarichi professionali, ma in sostanza ed in via del tutto generale, il testo che il consiglio dell'Ordine re-invia a tali richieste genericamente è il seguente:

OGGETTO: Richiesta nominativo geologo per ... Vs. nota PEC del; In merito alla richiesta pervenuta, si fa presente che non è facoltà di questo Ordine fornire un nominativo di un geologo per un incarico professionale. L'elenco dei professionisti cui richiedere il curriculum è sul sito istituzionale dell'Ordine dei Geologi della Campania www.geologicampania.it. Distinti saluti.

7. Soggetti coinvolti

L'attuazione del Piano, oltre al coinvolgimento dei soggetti individuati espressamente dalla legge, richiede il coinvolgimento di più soggetti, a cui fanno capo specifici compiti e responsabilità che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine Regionale.

Detti soggetti sono, in particolare, gli organi e le persone fisiche indicati di seguito, che svolgono le attività ivi elencate, oltre a quelle specifiche previste in altre parti del presente documento.

Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- ✓ designa il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ✓ adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC, che contiene il PTTI e il Codice di comportamento, curandone la trasmissione per via telematica secondo le istruzioni pubblicate sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.funzionepubblica.it) alla sezione anticorruzione;
- ✓ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente, alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nel Consigliere dell'Ordine dei Geologi della Campania dott. Vincenzo Testa, nato a Napoli il 21 Luglio 1975, con Deliberazione del Consiglio n° 4 del 8 Luglio 2017, svolge i seguenti compiti:

- ✓ propone al Consiglio il PTPC e il Codice, con i suoi aggiornamenti;
- ✓ verifica l'attuazione del PTPC e la sua idoneità, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate, in ordine alle attività e ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione, dai dipendenti;
- ✓ riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogniqualvolta sia necessario;
- ✓ individua, su proposta dei soggetti competenti, i soggetti da inserire nelle attività di formazione e/o aggiornamento, relativamente al livello specifico;
- ✓ cura la diffusione del Codice di comportamento dei dipendenti, la sua conoscenza, il monitoraggio annuale sull'attuazione, la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio;
- ✓ predispone i questionari da somministrare ai soggetti interessati ai fini del monitoraggio annuale sull'attuazione del PTPC;
- ✓ si raccorda costantemente con il Responsabile della trasparenza;
- ✓ presenta al Consiglio una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale;

- ✓ propone la modifica del PTPC quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative o si verifichino mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine Regionale;
- ✓ svolge funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;
- ✓ individua, d'intesa con i soggetti competenti, procedure per selezionare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, verificandone l'effettiva rotazione, ove la stessa risulti possibile;
- ✓ cura le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPC.

Il Responsabile della trasparenza, individuato nel Consigliere dell'Ordine dei Geologi della Campania dott. Vincenzo Testa, nato a Napoli, con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 08/07/2017, svolge i seguenti compiti:

- ✓ esegue stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento - da parte dell'Ordine Regionale - degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, la qualità e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- ✓ propone al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali modifiche al PTPC e provvede annualmente all'aggiornamento del PTTI;
- ✓ si raccorda costantemente con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ✓ segnala al Consiglio, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- ✓ in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicazione, inoltra una segnalazione al Consiglio, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

I dipendenti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti e i funzionari responsabili di posizione organizzativa, essendo l'Ordine Regionale privo di dirigenza, danno piena attuazione alle misure

indicate nel Piano, anche inserendoli quali obiettivi nelle performance organizzative e individuali del personale nell'ipotesi in cui ciò sia effettivamente possibile.

Gli stessi dipendenti e funzionari sono responsabili della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e nel Piano, nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, collaborando con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ciascuno dei soggetti appena indicati è individuato quale referente per la prevenzione nell'ambito della struttura di cui è responsabile ai fini del pieno espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché per la piena attuazione del Piano e delle relative misure.

Pertanto, in particolare, i soggetti sopra indicati:

- ✓ partecipano al processo di mappatura e gestione del rischio;
- ✓ propongono le misure di prevenzione;
- ✓ svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Ordine Regionale, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai colleghi assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale, ove la stessa risulti possibile;
- ✓ in qualità di responsabili dei procedimenti, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012, comunicano il rispetto dei termini dei procedimenti al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ✓ assicurano l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti e verificano le ipotesi di violazione;
- ✓ adottano le misure gestionali di competenza;
- ✓ nell'espletamento delle funzioni di responsabili degli uffici, impartiscono indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato da ogni dipendente di detti uffici il necessario apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, costituito con deliberazione del Consiglio n. 416 del 20 novembre 2014, svolge i procedimenti disciplinari nei limiti e nell'ambito della propria competenza.

Lo stesso Ufficio, in collaborazione con l'Ufficio Affari Generali, provvede, nell'ambito delle rispettive competenze, a porre in essere quanto necessario per il monitoraggio del rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti, nonché per quanto espressamente richiesto dallo stesso codice.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari propone, infine, l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti e provvede alle segnalazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria ai sensi della vigente normativa.

Tutti i dipendenti sono coinvolti nell'attuazione del Piano e, in particolare, delle relative misure, partecipando al processo di gestione del rischio e osservando le misure contenute nello stesso Piano.

Ogni dipendente deve informare tempestivamente il proprio diretto superiore o il Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso risultino anomalie, ritardi ingiustificati nella gestione dei procedimenti o qualsiasi altro caso di inosservanza delle disposizioni e delle misure contenute nel Piano.

Chiunque, inoltre, venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Piano e nella correlata normativa è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche per il tramite del proprio superiore, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

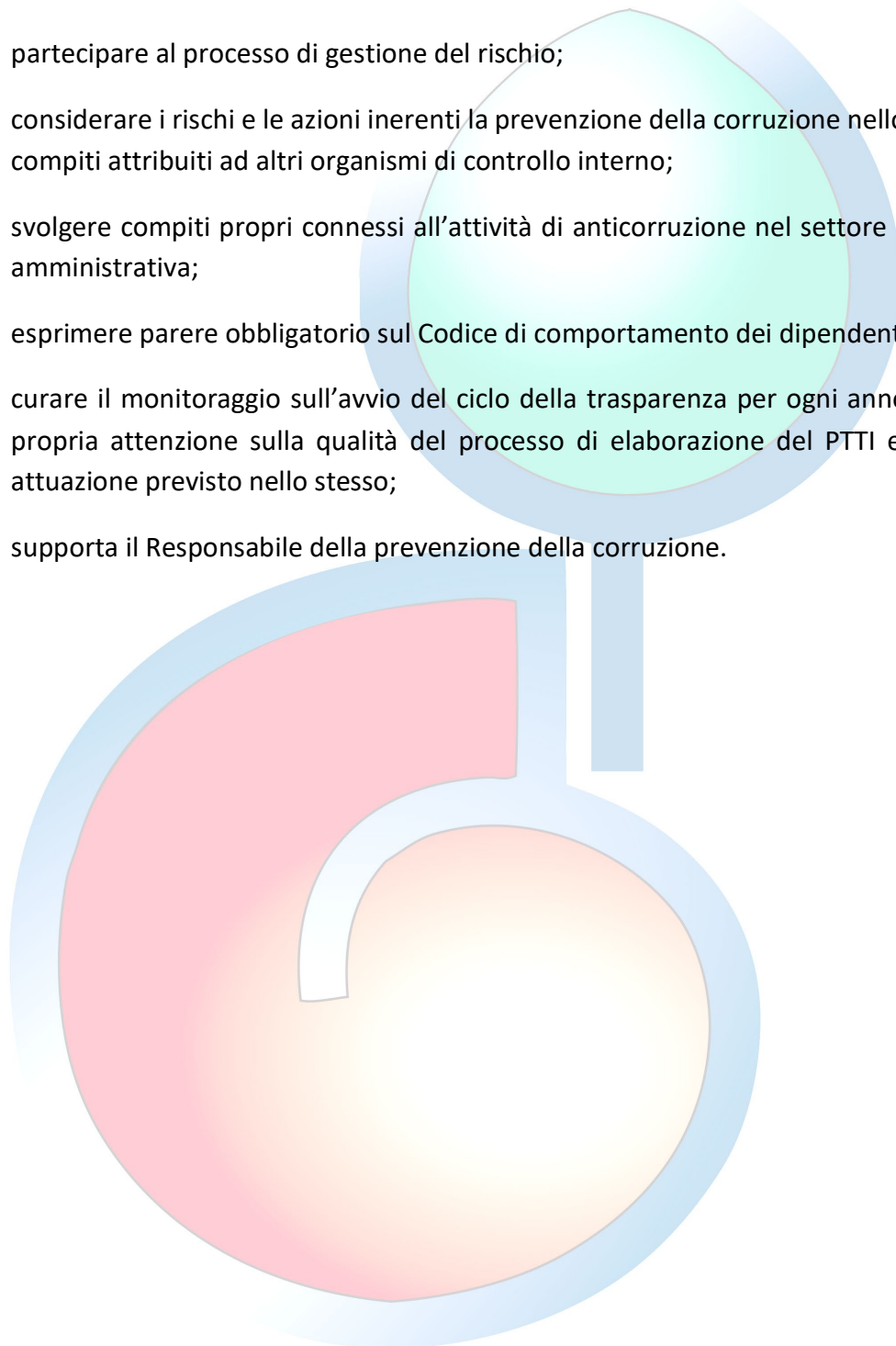
I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine Regionale:

- ✓ osservano le misure contenute nel Piano;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito;
- ✓ rispettano il Codice di comportamento dei dipendenti nelle parti a loro applicabili.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per la cui identificazione è stato avviato il relativo procedimento con deliberazione del Consiglio n. 277 del 18 dicembre 2014, è oggetto di valutazione al fine di ricorrere, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione dell'Ordine Regionale, alla costituzione in forma associata con altri Ordini Regionali dei Geologi o con il Consiglio Nazionale dei Geologi o, comunque, alla identificazione in un unico soggetto per tutti gli Ordini dei Geologi, come previsto dalle delibere dell'ANAC n. 45 del 22 aprile 2010 e n. 71 del 6 maggio 2010, al fine di assegnargli i compiti di seguito indicati in considerazione della previsione dell'art. 2, comma 2 *bis*,

del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 riferita all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- ✓ partecipare al processo di gestione del rischio;
- ✓ considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti ad altri organismi di controllo interno;
- ✓ svolgere compiti propri connessi all'attività di anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- ✓ esprimere parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti;
- ✓ curare il monitoraggio sull'avvio del ciclo della trasparenza per ogni anno, focalizzando la propria attenzione sulla qualità del processo di elaborazione del PTI e del processo di attuazione previsto nello stesso;
- ✓ supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione.



PARTE SECONDA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2020 – 2022



1. Introduzione

La trasparenza costituisce uno degli ulteriori elementi ritenuti dal legislatore centrali nella riforma delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"), seguito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Tale ultimo provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed è intervenuto sul PTI, modificando la disciplina recata dall'articolo 11 del d.lgs. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del detto programma con quelli del PTPC.

Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 33/2013, emanato in ottemperanza della delega al Governo contenuta nei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che, ai fini dello stesso decreto, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Pertanto, la previsione si colloca sulla stessa linea e pone i medesimi problemi riportati nella Premessa del presente documento.

Con l'adozione del proprio PTI (di seguito anche "Programma"), preso atto della previsione normativa appena richiamata e fermi i limiti riportati nella Premessa del presente documento, l'Ordine Regionale intende, quindi, continuare a dare attuazione al principio di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, intendendo la stessa come "accessibilità totale" delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche, di garantire l'utilizzo di un valido

strumento di diffusione ed affermazione della cultura delle regole, di prevenire e di lottare i fenomeni corruttivi.

In particolare, così come previsto dalla delibera dell'ANAC n. 50/2013, contenente le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, facenti capo ai relativi responsabili. Inoltre, esso specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative adottate per garantire il raggiungimento degli scopi sopra riportati.

2. Organizzazione e funzioni dell'Ordine Regionale

L'Ordine Regionale è costituito da due organi:

- il Consiglio dell'Ordine, che svolge le funzioni amministrative previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- il Consiglio di Disciplina, che svolge – in piena indipendenza e autonomia rispetto al Consiglio – le funzioni previste dall'articolo 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148").

I compiti di segreteria amministrativa e di assistenza all'attività del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina sono svolti da tre dipendenti *full time* a tempo indeterminato: un Coordinatore di Segreteria, con qualifica funzionale di livello C1, nella persona della dott.ssa Angelafausta SMALDINO; un Assistente di Segreteria, con qualifica funzionale di livello B2, nella persona del sig. Gustavo BOTTIGLIERI; un Operatore di Segreteria, con qualifica funzionale di livello B1, nella persona della sig.ra Arianna VETRANO.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Il Programma è parte integrante del Piano e, quindi, è stato aggiornato con la medesima **Deliberazione del Consiglio n. 362 del 17 Gennaio 2020.**

Il Programma è il risultato dei medesimi incontri, discussioni e consultazioni con gli attori interni ed esterni di cui al Paragrafo 2 della Sezione I della Parte prima del presente documento, con coinvolgimento, quindi, dei responsabili di tutte le funzioni interessate.

Nella redazione e nell'attuazione del Programma si garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, l'Ordine Regionale provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, nonché a non diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione delle azioni previste dal Programma, sono inseriti obiettivi individuali - per ciascun dipendente coinvolto nell'attività di cui trattasi - nei piani di lavoro ed obiettivi organizzativi dell'Ordine Regionale nelle attività di programmazione, oltre a tenere conto di tali obiettivi nelle performance organizzative e individuali del personale nell'ipotesi in cui ciò sia effettivamente possibile.

Il Programma, allo scopo di garantire un adeguato e contingente livello di trasparenza, viene aggiornato annualmente.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

L'Ordine Regionale prevede iniziative di comunicazione della trasparenza, eventualmente rivolte anche ad altri *stakeholders* quali sindacati, associazioni di iscritti, associazioni di categoria - nell'ambito delle attività di formazione indicate nel Piano, al fine di illustrare la sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale e di far conseguire conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti conseguenti previsti dal Programma.

5. Soggetti coinvolti nel processo di attuazione del Programma

Il Responsabile della trasparenza è stato individuato nel Consigliere dell'Ordine dei Geologi della Campania dott. Domenico Vincenzo Testa, nato a Napoli il 21 Luglio 1975, con deliberazione del Consiglio n° 4 del 8 Luglio 2017, e svolge i compiti di cui alla Parte prima, Sezione II, Paragrafo 5, del presente documento.

Il Responsabile della trasparenza nell'adempimento dei suoi compiti è supportato, *ratione materiae*, dagli uffici dell'Ordine Regionale, come di seguito indicato.

I responsabili delle singole funzioni dell'Ordine Regionale sono responsabili della trasmissione dei dati, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza e secondo le tipologie di atti, documenti ed informazioni la cui pubblicazione sia resa obbligatoria dalla normativa vigente.

Gli stessi soggetti:

- ✓ garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;
- ✓ garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- ✓ individuano, all'interno della struttura loro assegnata, i singoli dipendenti incaricati di dare attuazione – per gli ambiti di competenza – agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

6. Misure organizzative nel processo di attuazione del Programma

Al fine di dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza, è stata inserita una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nella home page del sito web istituzionale dell'Ordine Regionale: <http://www.geologicampania.it>.

Al suo interno, sono state create altresì le sotto sezioni - contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria o facoltativa - come previsto dall'allegato al d.lgs. n. 33/2013.

In determinate occasioni sono state utilizzate informazioni già peraltro presenti sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale, inserendo – ove possibile – un collegamento ipertestuale all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in modo da evitare duplicazione di informazioni.

I link a pagine, documenti ed atti vengono - di volta in volta - utilizzati nel rispetto del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 ("Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati").

L'Ordine Regionale attua il Programma attraverso gli adempimenti previsti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, senza alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Per garantire la regolarità e tempestività dei flussi informativi, i responsabili delle diverse funzioni dell'Ordine Regionale possono adottare circolari esplicative, anche a firma congiunta, relative a nuove modalità di trasmissione ed invio dei dati, eventualmente realizzate nel corso del triennio.

I principali obblighi adempiuti sono riportati nell'Allegato del Programma, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultimo ed in cui si indicano responsabili e termini relativi a detti obblighi.

7. Misure organizzative e dati ulteriori nel processo di attuazione del Programma

Nell'arco dei tre anni si valutano eventuali dati ulteriori da pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale ai fini della trasparenza. In particolare, si valuta la pubblicazione dei dati relativi alla soddisfazione degli utenti dei servizi offerti agli iscritti ed eventualmente al pubblico.

In ogni caso, nel triennio, si procede all'individuazione delle opportune soluzioni tecnico-informatiche per garantire continuità nell'aggiornamento dei dati, nonché regolarità e tempestività nei flussi informativi.

Il Responsabile della trasparenza studia, altresì, con il gruppo di lavoro di cui sopra, modalità decentrate di inserimento dati di competenza diretta dei responsabili degli uffici e del personale individuato, attraverso apposite credenziali per l'accesso, nonché strumenti e tecniche di rilevazione informatica dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati da parte degli utenti interessati.

L'attuazione di dette nuove modalità è subordinata alla disponibilità ed al reperimento di risorse finanziarie, umane e strumentali.

8. Misure di monitoraggio e vigilanza nel processo di attuazione del Programma

Il Responsabile della trasparenza mette in atto le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche interne.

I controlli di cui sopra si possono realizzare attraverso:

- ✓ verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito piano delle verifiche;
- ✓ accertamenti a campione;

- ✓ verifiche puntuali, nei casi in cui si riscontrino particolari problemi o esigenze.

9. Accesso civico

La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile della trasparenza.

L'Ordine Regionale, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il CNG indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, nel sito istituzionale quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il titolare del potere sostitutivo è il Presidente dell'Ordine Regionale.

Le modalità da seguire per l'esercizio del diritto di accesso civico sono illustrate nella prima pagina dell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente".

10. Pubblicazione del Programma

Si dà atto che il Programma è pubblicato nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" e, come sezione del Piano, è portato all'attenzione di tutto il personale, anche con avvisi sull'intranet, nonché attraverso tutti gli altri canali di comunicazione dell'Ordine Regionale di cui al Paragrafo 3 della Sezione I della Parte prima del presente documento.

PARTE TERZA

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI



1. Premessa

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), all'articolo 54, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede l'emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'adozione di tale codice tiene conto, in via primaria, delle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), che rappresenta il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato e che costituisce, quindi, la base minima e indefettibile di ciascun codice di comportamento adottato dalle varie amministrazioni.

L'articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"), introdotto dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 in sede di conversione, prevede che gli Ordini professionali, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del d.lgs. 165/2001 ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

L'ANAC, con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, ha approvato le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo che l'adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, come indicato nel PNA, e il detto codice costituisce elemento essenziale del Piano. Nella stessa delibera, l'ANAC ha ribadito che, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 62/2013, le linee guida sono applicabili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base al successivo articolo 2, commi 2 e 3.

Pertanto, tenendo conto dei presupposti normativi sopra indicati e della deliberazione dell'ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014, l'Ordine Regionale, con Deliberazione del Consiglio del 22 gennaio 2018, ha aggiornato il proprio Codice di comportamento dei dipendenti (di seguito anche "Codice").

L'aggiornamento del Codice è avvenuta con il coinvolgimento di cui al Paragrafo 2 della Sezione I della Parte prima del presente documento, tenendo presenti le previsioni della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa del lavoro, in considerazione della necessità di dare immediata applicazione alla deliberazione dell'ANAC n. 145/2014.

Secondo le linee guida dell'ANAC in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, l'aggiornamento periodico del Codice avviene con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'Ordine Regionale.

Pertanto, l'Ordine Regionale procede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della delibera di approvazione del Codice e tiene conto nella revisione annuale dello stesso Codice di eventuali proposte od osservazioni pervenute fino alla data di revisione stessa, indicando le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza.

Il Codice viene inviato, quale parte integrante del Piano, all'ANAC, unitamente alla sua illustrazione.

2. Disposizioni generali

Il Codice definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ordine Regionale sono tenuti ad osservare.

L'Ordine Regionale estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice a tutti i collaboratori o consulenti aventi, a qualsiasi titolo, contratto o incarico di carattere continuativo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Consiglio, nonché nei confronti dei collaboratori continuativi, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni, lavori e/o servizi in favore dell'Ordine Regionale.. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, vengono inserite apposte disposizioni o clausole di risoluzione, decadenza, recesso unilaterale e/o scioglimento del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice e, qualora si tratti di professionisti iscritti ad albi e/o elenchi professionali, anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici o norme di comportamento adottati dai rispettivi Ordini professionali.

3. Soggetti coinvolti

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone il Codice, avvalendosi del supporto e della collaborazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione è da attribuirsi un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del Codice.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, altresì, annualmente il livello di attuazione del Codice, rilevando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero, il tipo e le aree di concentrazione delle violazioni delle regole del Codice.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, inoltre, provvedendo alla comunicazione dei dati ricavati dal detto monitoraggio all'ANAC, assicura che gli stessi siano considerati in sede di aggiornamento del Piano nella sua interezza, ne dà pubblicità sul sito istituzionale dell'Ordine Regionale e li utilizza al fine della formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le cattive condotte.

Tra i generali poteri di segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione rientra, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, il potere di attivare, in raccordo con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.

L'OIV è chiamato, in primo luogo, ad emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice, verificando che esso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida dell'ANAC in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

In sede di attuazione, inoltre, l'OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari e delle informazioni trasmesse dal Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del Codice, riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

4. Principi generali

Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il

dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, nonché astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio né divulga a terzi informazioni o documenti dell'Ordine Regionale, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ordine Regionale.

Il dipendente esercita prerogative e poteri pubblici unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni indebita pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

5. Regali, compensi e altre utilità

Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio oppure

provenienti da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio e da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, nel limite massimo annuale di euro 100,00, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento collegato al valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere accettato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre utilità che siano di tipo diverso da quello monetario.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, nel limite massimo annuale di euro 100,00. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore, nel limite massimo annuale di euro 100,00.

Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati sulla base delle disposizioni sopra citate, ha il dovere di attivarsi al fine di metterli a disposizione dell'Ordine Regionale per la restituzione al donante oppure per la devoluzione a scopi istituzionali.

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati ed anche ove fossero a titolo gratuito, da soggetti privati, ivi compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza. In particolare, il dipendente non accetta incarichi da università e/o enti privati autorizzati e/o accreditati per erogare l'aggiornamento professionale continuo, da società partecipate dai ministeri vigilanti sull'Ordine Regionale, da soggetti che abbiano finanziato, in qualunque modo, attività istituzionali dell'Ordine Regionale e/o da soggetti che abbiano ricevuto dall'Ordine Regionale supporti economici per lo svolgimento della propria attività.

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio interessato vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

6. Partecipazione ad associazione e organizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica entro 15 giorni dall'adesione al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici e/o sindacati.

Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né pone in essere alcuna forma di sollecitazione o esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

7. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a. se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, derivanti dal fatto che sono coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

8. Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge e/o di conviventi oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e/o di

soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi oppure interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente e/o di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e/o convenienza.

Il dipendente comunica preventivamente la propria situazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, il quale, valutata la situazione nel termine di 20 giorni, deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé.

Ove il responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l'Ufficio Procedimenti Disciplinari e il Responsabile della prevenzione della corruzione degli esiti della valutazione svolta.

L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.

Nel caso in cui il conflitto riguardi il responsabile di un ufficio, spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione valutare le iniziative da assumere.

9. Prevenzione della corruzione

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ordine Regionale. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano, presta la sua collaborazione

al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al responsabile del proprio ufficio, il quale riferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali situazioni di illecito nell'Ordine Regionale di cui sia a conoscenza.

Il destinatario delle segnalazioni di cui al periodo precedente adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito della audizione dell'inculpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'Ordine Regionale, fermo quanto detto sopra, garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito.

10. Trasparenza e tracciabilità

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti ed il Programma, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Al fine di favorire e controllare il comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, viene sempre garantita la tracciabilità dei processi decisionali che coinvolgono i dipendenti attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la reperibilità e la replicabilità dei dati.

11. Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell'Ordine Regionale per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ordine Regionale.

Il dipendente non assume impegni né fa promesse personali né pone in essere azioni che possano condizionare, anche indirettamente, l'adempimento dei doveri d'ufficio da parte di terzi. In particolare, non utilizza la posizione ricoperta presso l'Ordine Regionale per influenzare, in qualunque modo, attività di altri enti e/o pubbliche amministrazioni con cui abbia rapporti privati.

12. Comportamento in servizio

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il dipendente contribuisce ad assicurare l'esistenza di un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità della persona, evitando atti e comportamenti indesiderati, prevaricatori o persecutori e molestie, anche di carattere sessuale, tali da provocare disagio o malessere psicofisico.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Durante l'assenza dal servizio per infermità o infortunio il dipendente non svolge attività che ritardino il recupero psicofisico. Il dipendente comunica con sollecitudine ogni mutamento di residenza o domicilio e l'insorgere di una malattia causante assenza. Il dipendente è tenuto a ritirare la corrispondenza proveniente dal datore di lavoro e a presentarsi alle visite mediche richieste dal datore di lavoro. Il dipendente effettua la registrazione delle presenze nell'ufficio presso il quale presta servizio mediante dispositivo marcatempo.

Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza i servizi telematici e le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni, il dipendente usa un linguaggio semplice e comprensibile, evita l'utilizzo di abbreviazioni o acronimi quando il significato non risulti chiaramente da altri elementi della comunicazione, esplicita il contenuto delle norme che motivano la decisione o che disciplinano gli adempimenti che formano oggetto della comunicazione stessa.

Il dipendente è tenuto a verificare lo spegnimento di personal computer, monitor, stampanti e qualunque altra apparecchiatura elettrica nelle proprie disponibilità alla conclusione dell'orario di lavoro e prima di lasciare l'ufficio.

Anche ai fini della valutazione del personale, è fatto obbligo ai responsabili degli uffici di rilevare e tenere conto segnalando all'Ufficio Procedimenti Disciplinari eventuali pratiche scorrette e comportamenti contrari agli obblighi di cui sopra: delle eventuali disfunzioni; degli inadempimenti e/o dei ritardi nell'espletamento delle attività di competenza della strutture medesime, dovute alla negligenza dei dipendenti; dell'uso dei permessi di astensione per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi; della corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti.

13. Rapporti con il pubblico

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dell'Ordine Regionale.

Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità.

Qualora non sia competente, per posizione rivestita o per materia, il dipendente indirizza l'istanza dell'interessato all'ufficio competente e cura che sia recapitata a quest'ultimo sulla base delle disposizioni interne.

Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.

Il dipendente rispetta gli appuntamenti con gli utenti e risponde senza ritardo ai loro reclami.

Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.

Nella corrispondenza con il pubblico, in qualsiasi forma essa avvenga (posta elettronica, corrispondenza postale, telefono e/o fax), nei casi in cui si tratti di comunicazioni che non determinano l'attivazione di procedimenti amministrativi già normati e/o regolamentati, il dipendente deve fornire entro 10 giorni una risposta più accurata, completa, precisa e puntuale possibile rispetto all'informazione richiesta, anche indicando al richiedente l'ufficio competente

qualora non sia egli stesso competente per posizione rivestita o per materia, e riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della comunicazione.

Il dipendente generalmente risponde alle comunicazioni di posta elettronica con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e della esaustività della risposta.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive per l'Ordine Regionale.

Il dipendente precisa, in ogni caso, le dichiarazioni effettuate a titolo personale, quando ricorra tale circostanza, e quelle effettuate in qualità di rappresentante dell'Ordine Regionale.

Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa a contatto con il pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Ordine Regionale, anche nelle apposite carte dei servizi.

Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.

Il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusione solo nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'ufficio preposto alle relazioni con il pubblico.

Il dipendente rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme e dal regolamento in materia di accesso agli atti.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

14. Disposizioni particolari per i dirigenti

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice ed essendo l'Ordine Regionale privo di dirigenza, le norme del presente documento riferite ai dirigenti si applicano ai titolari di incarichi

di funzioni dirigenziali e ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione del Consiglio, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa nell'Ordine Regionale.

Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Il dirigente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni indebita pressione, ancorché esercitata dal Consiglio.

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Ordine Regionale le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che deve dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio.

Il dirigente rende note all'Ordine Regionale tutte le variazioni dei dati e delle informazioni relative a possibili situazioni di conflitto di interesse già comunicate.

Il dirigente fornisce all'Ordine Regionale le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.

Il dirigente cura che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, tenendo conto anche di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 150/2009, nonché favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori.

Il dirigente assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione, tenendo conto anche di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 150/2009.

Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Il dirigente osserva in prima persona e vigila sul rispetto, da parte dei dipendenti assegnati, della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, al fine di prevenire casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente e ne tiene conto nel rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni. Ove accerti casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, o situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che integrano la violazione dei doveri del presente Codice, ne fornisce segnalazione, nei termini di legge, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta le disposizioni previste dall'articolo 54 *bis* del d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'articolo 1, comma 51, della legge 190/2012 relative alla tutela del dipendente segnalante.

Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi.

Il dirigente favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ordine Regionale.

Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi.

Il dirigente favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ordine Regionale.

Tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice sono assolti dal dirigente mediante comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il dirigente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire la rotazione dei dipendenti degli uffici definiti a rischio di corruzione dal Piano, ove tale rotazione risulti possibile.

15. Contratti ed altri atti negoziali

Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ordine Regionale, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. La presente disposizione non si applica ai casi in cui l'Ordine Regionale abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

Il dipendente non conclude, per conto dell'Ordine Regionale, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile.

Nel caso in cui l'Ordine Regionale concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Ordine Regionale, ne informa per iscritto il responsabile dell'ufficio di appartenenza entro 30 giorni dalla stipulazione dei medesimi.

Se nelle situazioni di cui ai commi precedenti si trovi il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale e/o il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia 4. parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione.

16. Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del d.lgs. 165/2001, vigilano sull'applicazione del Codice i responsabili di ciascuna struttura e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'Ordine Regionale si avvale delle strutture che fanno capo al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di attuazione del Codice, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del d.lgs. 165/2001 e, sulla base dei dati ricavati dall'attività di monitoraggio, formula eventuali interventi volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura, altresì, la diffusione della conoscenza del Codice all'interno dell'amministrazione, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 190/2012, dei risultati del suddetto monitoraggio.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge le funzioni disciplinari di cui agli articoli 55 *bis* e seguenti del d.lgs. 165/2001, collabora all'aggiornamento del Codice, cura l'esame delle segnalazioni di violazione del Codice, nonché la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54 *bis* del d.lgs. 165/2001.

Ai fini dello svolgimento delle attività ai sensi del presente articolo, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari può chiedere all'ANAC parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 190/2012.

In raccordo e all'interno delle attività di formazione programmate nel Piano, al personale dell'Ordine Regionale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Tutte le attività previste dal presente articolo vengono svolte conformandosi alle previsioni contenute nel Piano.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli iscritti all'Albo e/o all'Elenco speciale dei geologi, in quanto l'Ordine Regionale provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

17. Obblighi di comportamento e valutazione delle performance

Il livello di osservanza delle regole contenute nel Codice costituisce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale, secondo il sistema definito ai sensi del d. Lgs 150/2009 e ove ciò sia effettivamente possibile in considerazione della struttura organizzativa.

Nello specifico, ove possibile, si tiene conto di tale fattore nella determinazione degli obiettivi e degli incentivi di cui alla contrattazione sindacale decentrata.

Il controllo sul rispetto del Codice da parte dei soggetti di cui al precedente punto 14, nonché sulla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione dei codici presso le loro strutture, è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance, con la conseguente incidenza sulla determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato.

Il soggetto responsabile della misurazione e valutazione della performance individuale tiene conto delle violazioni del Codice debitamente accertate, dandone atto nelle schede di valutazione previste dai sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del Codice, la grave o reiterata violazione, debitamente accertata, delle regole contenute nel Codice stesso esclude la corresponsione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente.

L'OIV assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance, ossia verifica e garantisce che i dati relativi alle violazioni del Codice accertate e sanzionate, siano considerati ai fini della misurazione e valutazione della performance, con le relative conseguenze sul piano dell'attribuzione della premialità.

18. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

Fermo restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano, dà luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ordine Regionale.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione di espresse disposizioni del Codice.

I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del Codice.

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Costituisce una ipotesi di possibile aggravante della responsabilità la mancata collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o con il Responsabile della trasparenza.

19. Disposizioni finali

Il Codice viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine Regionale, nonché trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione continuativa a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Consiglio, nonché ai collaboratori continuativi a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ordine Regionale.

Per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati si procede alla consegna contestuale di una copia del Codice all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza di contratto, all'atto di conferimento dell'incarico.

